

2. I regolamenti (UE) nn. 1305/2013, 1306/2013, 1307/2013, 639/2014, 640/2014, 641/2014, 807/2014, 808/2014 e 809/2014, e la relativa normativa nazionale d'attuazione, continuano ad applicarsi a:

a) domande di aiuto SIGC per pagamenti diretti presentate prima del 1° gennaio 2023;

b) richieste di pagamento SIGC effettuate in relazione alle misure di sostegno attuate ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013;

c) sistema di controllo e sanzioni amministrative relative alla condizionalità 2014-2022.

### Art. 32.

#### *Clausola di invarianza finanziaria*

Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2023

*Il Ministro:* LOLLOBRIGIDA

*Registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 2023*

*Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1332*

ALLEGATO

MODELLO ELENCHI ONERI INFORMATIVI AI SENSI DEL  
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
14 NOVEMBRE 2012, N. 252

Il decreto stabilisce le modalità di attuazione dei controlli applicati agli interventi sottoposti al sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) ovvero: gli interventi afferenti al regime dei pagamenti diretti; gli interventi per lo sviluppo rurale basati sulle superfici e gli animali; gli interventi nel settore vitivinicolo basati sulle superfici.

Oneri eliminati: il presente decreto non elimina oneri informativi.

Oneri introdotti: il presente decreto non introduce oneri informativi.

23A05300

DECRETO 12 settembre 2023.

**Approvazione e aggiornamento dell'Elenco degli alberi monumentali d'Italia.**

IL DIRETTORE GENERALE  
DELL'ECONOMIA MONTANA E DELLE FORESTE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni e la normativa vigente in materia di ricorsi amministrativi;

Vista la legge 14 gennaio 2013, n. 10, recante «norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani» ed, in particolare, l'art. 7, comma 2, il quale stabilisce che, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, è istituito l'Elenco nazionale degli alberi monumentali e che lo stesso è aggiornato periodicamente e messo a disposizione tramite sito internet delle amministrazioni pubbliche e della collettività;

Visto il decreto interministeriale del 23 ottobre 2014 (da ora in poi denominato decreto attuativo), con il quale sono stabiliti i principi e i criteri direttivi per il censimento degli alberi monumentali ed è istituito l'Elenco degli alberi monumentali d'Italia;


Visto in particolare l'art. 7, comma 5, del decreto attuativo con il quale si stabilisce che l'Elenco degli alberi monumentali d'Italia deve essere aggiornato con cadenza almeno annuale sulla base di ogni eventuale variazione in aggiunta o sottrazione;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante: «Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» ed in particolare l'art. 11, relativo alle attribuzioni al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle attività del Corpo forestale dello Stato, tra cui la tenuta dell'Elenco degli alberi monumentali d'Italia di cui all'art. 7, comma 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 10;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2019, n. 179, recante: «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali», a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, con legge 18 novembre 2019, n. 132, registrato dalla Corte dei conti al n. 89 in data 17 febbraio 2020, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 4 marzo 2020, n. 55;

Visto l'esito della procedura di interpello per il conferimento dell'incarico dirigenziale di livello generale di direttore della Direzione generale dell'economia montana e delle foreste, prot. 447410 del 4 settembre 2023, che ha confermato la dott.ssa Alessandra Stefani nell'incarico di direttore della Direzione generale dell'economia montana e delle foreste;

Vista la nota del Dipartimento delle funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico - Servizio per l'organizzazione e gli incarichi dirigenziali, con la quale si comunica l'avvenuta adozione, in data 5 settembre 2023, del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di attribuzione alla dott.ssa Alessandra Stefani dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Di-



reazione generale dell'economia montana e delle foreste, conferito ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 2022, con il quale l'on. Francesco Lollobrigida è stato nominato Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri e, in particolare, l'art. 3 con cui questa Amministrazione ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto dipartimentale del 19 dicembre 2017, n. 5450, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 35 del 12 febbraio 2018, con il quale è stato approvato il primo Elenco degli alberi monumentali d'Italia, ai sensi dell'art. 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10 e del decreto ministeriale 23 ottobre 2014;

Visto il decreto direttoriale del 9 agosto 2018, n. 661, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - n. 231 del 4 ottobre 2018, con il quale si è provveduto ad integrare il suddetto elenco con trecentotrentadue alberi o sistemi omogenei di alberi e nel contempo ad approvare le variazioni connesse alla perdita, per morte naturale o abbattimento, e le rettifiche dei dati relativi ad alcuni esemplari;

Visto il decreto direttoriale del 19 aprile 2019, n. 757, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 110 del 13 maggio 2019, con il quale si è provveduto ad integrare ulteriormente l'Elenco degli alberi monumentali d'Italia con cinquecentonove alberi o sistemi omogenei di alberi e nel contempo ad approvare le variazioni connesse alla perdita, per morte naturale o abbattimento, e le rettifiche dei dati relativi ad alcuni esemplari;

Visto il decreto direttoriale del 24 luglio 2020 n. 9022657, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 195 del 5 agosto 2020, con il quale si è provveduto ad integrare ulteriormente l'Elenco degli alberi monumentali d'Italia con trecentosettantanove alberi o sistemi omogenei di alberi e nel contempo ad approvare le variazioni connesse alla perdita, per morte naturale o abbattimento, e le rettifiche dei dati relativi ad alcuni esemplari;

Visto il decreto direttoriale del 5 maggio 2021, n. 205016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 114 del 14 maggio 2021, con il quale si è provveduto ad integrare ulteriormente l'Elenco degli alberi monumentali d'Italia con centoquindici alberi o sistemi omogenei di alberi e nel contempo ad approvare le variazioni connesse alla perdita, per morte naturale o abbattimento, e le rettifiche dei dati relativi ad alcuni esemplari;

Visto il decreto direttoriale del 26 luglio 2022, n. 330598, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 182 del 5 agosto 2022, con il quale si è provveduto ad integrare ulteriormente l'Elenco degli alberi monumentali d'Italia con quattrocentouno alberi o sistemi omogenei di alberi e nel contempo ad approvare le variazioni connesse alla perdita, per morte naturale o abbattimento, e le rettifiche dei dati relativi ad alcuni esemplari;

Considerato che le Regioni/Province autonome Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria, Trento, Valle d'Aosta e Veneto hanno provveduto ad aggiornare i loro elenchi, aggiungendo ulteriori alberi o sistemi omogenei di alberi con caratteri di monumentalità e che i dati relativi agli stessi sono stati inseriti nell'applicativo Web Gis, all'uopo predisposto;

Considerato che la Direzione generale dell'economia montana e delle foreste - Ufficio DIFOR IV ha provveduto alla verifica di quanto riportato nei suddetti elenchi e nelle schede identificative presenti nell'applicativo, così come previsto dall'art. 7 del decreto attuativo, e ha ritenuto di potere convalidare gli elenchi regionali per un totale complessivo di trecentoventi alberi o sistemi omogenei di alberi, ritenuti rispondenti ai requisiti di monumentalità;

Considerato che dall'ultimo aggiornamento si sono verificate delle perdite per morte naturale o abbattimento o per perdita dei requisiti necessari di monumentalità a causa dell'elevato deperimento strutturale e fisiologico di esemplari iscritti nell'Elenco nazionale, e che, a seguito di ulteriore verifica della corrispondenza tra le informazioni riportate in elenco e quelle inserite nell'applicativo Web Gis, è stata ravvisata l'opportunità di apportare rettifiche ad alcuni dati pubblicati nei precedenti elenchi;

Tenuto conto che nell'elenco di aggiornamento predisposto sono presenti tutte le informazioni previste all'art. 7, comma 3 del decreto attuativo;

Decreta:

#### *Articolo unico*

1. L'Elenco degli alberi monumentali d'Italia di cui al decreto ministeriale del 19 dicembre 2017, n. 5450, e successivi decreti di integrazione e variazione, è integrato da trecentoventi alberi o sistemi omogenei di alberi riportati nell'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. Alla Direzione generale dell'economia montana e delle foreste - Ufficio DIFOR IV spetta il compito di conservare tutta la documentazione a corredo e di trasmettere ad ogni regione, per quanto di competenza territoriale, l'elenco di aggiornamento per la successiva sua trasmissione ad ogni comune interessato. Le regioni devono dare comunicazione della trasmissione sopra detta alla



Direzione generale dell'economia montana e delle foreste - Ufficio DIFOR IV. I comuni rendono noti gli alberi inseriti nell'Elenco nazionale ricadenti nel territorio di competenza mediante affissione all'albo pretorio, al fine di consentire al titolare di diritto soggettivo o al portatore di interesse legittimo di ricorrere avverso l'inserimento, nei modi e termini previsti dalla specifica normativa.

3. Per garantire le misure di tutela, conoscenza, valorizzazione e gestione dei beni censiti, l'approvazione e l'aggiornamento dell'Elenco degli alberi monumentali d'Italia è pubblicato nel sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste [www.politicheagricole.it](http://www.politicheagricole.it) all'interno della sezione: «Politiche nazionali/foreste/alberi monumentali/Elenco nazionale alberi monumentali».

4. È approvato l'elenco delle variazioni connesse alla perdita, per morte naturale, abbattimento o elevato deperimento strutturale e fisiologico, di esemplari iscritti nell'Elenco nazionale degli alberi monumentali di cui al decreto ministeriale del 19 dicembre 2017, n. 5450 e successivi decreti di integrazione e aggiornamento, riportato in allegato B che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; nonché l'elenco delle rettifiche dei dati relativi ad alcuni esemplari iscritti nel citato Elenco, riportato in allegato C, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

5. Il numero complessivo di alberi o sistemi omogenei di alberi iscritti in Elenco, integrato dalle nuove iscrizioni e dedotte le variazioni rilevate connesse alla perdita, per morte naturale, abbattimento o elevato deperimento strutturale e fisiologico, di cui agli allegati A e B dei precedenti decreti di integrazione e variazione, ivi comprese le variazioni riportate negli allegati A e B del presente provvedimento, ammonta a quattromiladuecentottantotto.

Il presente decreto è divulgato attraverso il sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ed è altresì pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 settembre 2023

*Il direttore generale:* STEFANI

AVVERTENZE:

*Gli allegati A, B e C del decreto 12 settembre 2023 di approvazione del sesto aggiornamento dell'Elenco degli alberi monumentali d'Italia sono visionabili nel sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste [www.politicheagricole.it](http://www.politicheagricole.it) all'interno della sezione: «politiche nazionali/foreste/alberi monumentali/elenco nazionale alberi monumentali»*

*Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

23A05347

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 28 luglio 2023.

**Cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 dell'azione «European Migration Network EMN NCP 2021-2022» di cui al regolamento (UE) n. 1147/2021, istitutivo del Fondo asilo, migrazione e integrazione 2021-2027.** (Decreto n. 16/2023).

### L'ISPETTORE GENERALE CAPO

PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria, che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visto il comma 244 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 che prevede che il recupero, nei confronti delle amministrazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, può essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime amministrazioni ed organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilità del predetto Fondo di rotazione;

